

**COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO**  
PROVINCIA DI SALERNO**Ordinanza n. 448 del 08.07.2021**

**OGGETTO:** ORDINANZA SINDACALE PER IL TAGLIO DI SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DELLE STRADE DI USO PUBBLICO E PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE CORTILIVE, QUALE MISURA DI SICUREZZA, IGIENE E INCOLUMITA' PUBBLICA.

**IL SINDACO**

CONSTATATO lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale;

TENUTO CONTO della necessità di garantire la pubblica incolumità della popolazione ed evitare i rischi di inconvenienti igienico sanitari;

CONSIDERATO CHE ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D.Lgs 30 Aprile 1992, n.285 (nuovo codice della strada), per "sede stradale" si intende la superficie che, entro i confini stradali, comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza;

RILEVATO CHE, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi, poste su proprietà privata nei pressi della sede stradale, che protendono rami, foglie e fronde verso la medesima sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica;

RILEVATO INOLTRE CHE le ramificazioni delle alberature ad alto fusto, anch'esse poste su proprietà privata nei pressi della sede stradale, coprono e/o intersecano sia i cavidotti che i corpi illuminanti degli impianti di pubblica illuminazione, creando conseguentemente pericolo per la sicurezza degli stessi impianti e per la scarsa luminosità artificiale residua;

RILEVATO ALTRESI' CHE pervengono a questo Comune, da parte di numerosi cittadini, segnalazioni di aree cortilive e/o terreni incolti occupati da depositi di materiale abbandonato e/o invasi da sterpaglie ed erbe infestanti, che creano problemi di natura igienica;

DATO ATTO CHE i terreni e i lotti incolti, recintati e non, sia all'interno che all'esterno del centro urbano, a causa della presenza di sterpaglie ed erbe infestanti, cespugli ed arbusti non mantenuti, creano effettivamente problemi di natura igienica, sono motivo di degrado ambientale e fonte di sporcizia, e favoriscono altresì il proliferare di animali e parassiti pericolosi, per la salute pubblica, oltre che insetti nocivi e fastidiosi, che causano disagi a persone e animali;

RILEVATO CHE il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi di inconvenienti igienico sanitari e di pericolo per la viabilità;

TENUTO INOLTRE CONTO CHE i gravi pericoli alla circolazione possono derivare anche dall'allagamento della sede stradale dovuta all'ostruzione delle caditoie e tombini stradali dell'impianto fognario di raccolta delle acque meteoriche, specialmente nel periodo di caduta delle foglie;

DATO ATTO CHE sono frequenti gli eventi meteorologici di grande intensità, e che risulta pertanto necessario garantire la pulizia dei fossi di scolo e dei tombini stradali, dalla presenza di fogliame e altri detriti o rifiuti che possano bloccare il deflusso delle acque piovane;

RITENUTO NECESSARIO ordinare ai proprietari dei terreni privati:



- ◆ il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade di uso pubblico dell'intero territorio comunale, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;
- ◆ la potatura delle ramificazioni delle alberature ad alto fusto, poste su proprietà privata nei pressi della sede stradale, che coprono gli impianti di pubblica illuminazione, creando pericolo a causa della scarsa luminosità artificiale residua;
- ◆ di provvedere alla pulizia periodica dei terreni incolti ed in stato di abbandono con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;

DATO ATTO CHE l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo cammino; ed affinché questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo, di terreni confinanti con le strade comunali o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti.

VISTI gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285 e s.m.i, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

VISTI gli artt. 181 e seguenti del D.Lgs. 03 Aprile 2006, n.152 e relativo sistema sanzionatorio, che dettano disposizioni in materia di classificazione, recupero, smaltimento nonché divieto di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti urbani, ai quali sono parificati i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

VISTI gli artt. 891, 892, 893 e 894 del Codice Civile, in materia di distanza di piantumazione degli alberi dai confini;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18 Giugno 1931, n.773;

VISTA la Legge 21 Novembre 2000, n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il capo III del D.Lgs. 08 Marzo 2006 n.139 in materia di Prevenzione Incendi;

VISTO l'art. 50 c.5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;


VISTO l'art. 255 del D. Lgs. 03 Aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";


VISTI gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

## ORDINA

per la sicurezza, igiene e incolumità pubblica, ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade di uso pubblico dell'intero territorio comunale, ed ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere ordinariamente:

- a) al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un'altezza di mt. 5,00 (cinque) dal manto stradale;
- b) alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade di uso pubblico dell'intero territorio comunale che pregiudichino la pulizia ed il decoro la viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora;
- c) a rimuovere, nel più breve tempo possibile, il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadute sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, al fine di evitare sia che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale





possano scivolare sul sedimento vegetale e sia l'ostruzione delle caditoie e tombini stradali dell'impianto fognario di raccolta delle acque meteoriche;

- d) alla potatura delle alberature ad alto fusto che coprono e/o intersecano, con i loro rami, sia i cavidotti che i corpi illuminanti degli impianti di pubblica illuminazione, creando conseguentemente pericolo per la sicurezza degli stessi impianti e per la scarsa luminosità artificiale residua;
- e) al mantenimento in perfetto ordine e pulizia di tutti i fondi rustici, compreso quelli che non confinano con le strade pubbliche, e delle aree cortilive, attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al rispetto degli obblighi sopra indicati, in caso di urgenza e grave pericolo per la circolazione, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

## RENDE NOTO CHE

- ◆ L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in forza della natura delle norme dei regolamenti sopra indicati.
- ◆ I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa per i casi previsti dai punti **a)**, **b)**, e **c)** ai sensi del Codice della Strada, mentre per i punti **d)** ed **e)** da € 50,00 a € 500,00, oltre le spese sostenute dal Comune nei casi di intervento anche a mezzo di ditte specializzate.

## DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- ◆ pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- ◆ inserita nel sito ufficiale del Comune

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori e intimando in primis, durante la stesura dei verbali di accertamento delle violazioni, l'esecuzione delle opere necessarie per la risoluzione dei problemi riscontrati.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Salerno entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR della Regione Campania.

Che la presente Ordinanza sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze.

Di dare atto che la presente ordinanza è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Il Funzionario Responsabile  
Settore Tecnico n.3  
geom. Benedetto Capuano



IL SINDACO  
Avv. Paola Lanzara

